

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/605 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2023

relativo all'autorizzazione di oleato di etile, nona-2,6-dien-1-olo, pent-2-en-1-olo, trans-2,cis-6-nonadien-1-olo, 2-dodecenale, nona-2(trans),6(cis)-dienale, nona-2,4-dienale, trans-2-nonenale, 2,4-decadienale, epta-2,4-dienale, deca-2(trans),4(trans)-dienale, dodec-2(trans)-enale, ept-2(trans)-enale, non-2-enale, nona-2(trans),6(trans)-dienale, undec-2(trans)-enale, trans-2-ottenale, trans-2-decenale, tr-2, tr-4-nonadienale, tr-2, tr-4-undecadienale, acetato di es-2(trans)-enile, butirrato di es-2-enile, ott-1-en-3-one, isopulegolo, 4-terpinenolo, butirrato di linalile, formiato di linalile, propionato di linalile, isobutirrato di linalile, 3-metil-2-ciclopenten-1-one, 3-osso-2-pentil-1-ciclopentilacetato di metile, benzofenone, cinnamato di benzile, salicilato di etile, 1,2-dimetossi-4-(prop-1-enil)-benzene, mircene e beta-ocimene come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Le sostanze oleato di etile, nona-2,6-dien-1-olo, pent-2-en-1-olo, trans-2,cis-6-nonadien-1-olo, 2-dodecenale, nona-2(trans),6(cis)-dienale, nona-2,4-dienale, trans-2-nonenale, 2,4-decadienale, epta-2,4-dienale, deca-2(trans),4(trans)-dienale, dodec-2(trans)-enale, ept-2(trans)-enale, non-2-enale, nona-2(trans),6(trans)-dienale, undec-2(trans)-enale, trans-2-ottenale, trans-2-decenale, tr-2, tr-4-nonadienale, tr-2, tr-4-undecadienale, acetato di es-2(trans)-enile, butirrato di es-2-enile, ott-1-en-3-one, isopulegolo, 4-terpinenolo, butirrato di linalile, formiato di linalile, propionato di linalile, isobutirrato di linalile, 3-metil-2-ciclopenten-1-one, 3-osso-2-pentil-1-ciclopentilacetato di metile, benzofenone, cinnamato di benzile, salicilato di etile, 1,2-dimetossi-4-(prop-1-enil)-benzene, mircene e beta-ocimene sono state autorizzate per un periodo illimitato conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali sostanze sono state successivamente iscritte nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti appartenenti al gruppo funzionale degli aromatizzanti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, sono state presentate diverse domande di autorizzazione delle summenzionate sostanze come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che gli additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

- (4) Il richiedente ha chiesto che gli additivi siano autorizzati anche per l'utilizzo nell'acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l'utilizzo di «aromatizzanti» nell'acqua di abbeveraggio. Il richiedente ha pertanto ritirato la domanda relativa all'acqua di abbeveraggio per tutte le sostanze in questione.
- (5) Nei pareri del 25 aprile 2012 ⁽³⁾, del 13 giugno 2012 ⁽⁴⁾, del 13 novembre 2012 ⁽⁵⁾, del 12 marzo 2013 ⁽⁶⁾, del 1° dicembre 2015 ⁽⁷⁾, del 20 aprile 2016 ⁽⁸⁾, del 28 febbraio 2019 ⁽⁹⁾, del 10 gennaio 2020 ⁽¹⁰⁾, del 28 gennaio 2020 ⁽¹¹⁾ e del 23 marzo 2022 ⁽¹²⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, le sostanze non hanno effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull'ambiente. In assenza di studi pertinenti, l'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla sicurezza per gli utilizzatori durante la manipolazione degli additivi in questione, né concludere che le sostanze dovrebbero essere considerate irritanti per la pelle e per gli occhi e potenziali sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie.
- (6) L'Autorità ha concluso che tutte le sostanze in questione sono riconosciute come aromi per gli alimenti e che la loro funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti. Non considera pertanto necessaria alcuna ulteriore dimostrazione di efficacia. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (7) La valutazione di tutte le sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tali sostanze. La Commissione ritiene che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti negativi sulla salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori degli additivi.
- (8) Al fine di permettere un migliore controllo è opportuno prevedere determinate condizioni. In particolare, sull'etichetta degli additivi dovrebbe essere indicato il tenore massimo raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, è opportuno che l'etichetta delle premisce contenga determinate informazioni.
- (9) Il fatto che l'utilizzo delle sostanze in questione come aromatizzanti non sia autorizzato nell'acqua di abbeveraggio non ne esclude l'utilizzo in mangimi composti somministrati nell'acqua.
- (10) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», sono autorizzate come additivi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premisce contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 10 ottobre 2023, in conformità alle norme applicabili prima del 10 aprile 2023, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

⁽³⁾ EFSA Journal 2012;10(5):2678.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2012;10(7):2785.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2012;10(11):2966.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2013;11(4):3169.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2016;14(1):4339.

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2016;14(6):4475.

⁽⁹⁾ EFSA Journal 2019;17(3):5654.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal 2020;18(2):6002.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal 2020;18(2):6017.

⁽¹²⁾ EFSA Journal 2022;20(4):7249.

2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 10 aprile 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 10 aprile 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 10 aprile 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 10 aprile 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2023.

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b09192	oleato di etile	<i>Composizione dell'additivo</i> oleato di etile <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> oleato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: ≥ 60 % Formula chimica: C ₂₀ H ₃₈ O ₂ Numero CAS: 111-62-6 Numero FLAVIS: 09.192 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)	Tutte le specie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	10 aprile 2033

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
2b02049	nona-2,6-dien-1-olo	<i>Composizione dell'additivo</i> nona-2,6-dien-1-olo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> nona-2,6-dien-1-olo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: ≥ 95 % Formula chimica: C₉H₁₆O Numero CAS: 7786-44-9 Numero FLAVIS: 02.049 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)	Tutte le specie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 1 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	10 aprile 2033

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
2b02050	pent-2-en-1-olo	<i>Composizione dell'additivo</i> pent-2-en-1-olo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> pent-2-en-1-olo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: ≥ 95 % Formula chimica: C₅H₁₀O Numero CAS: 20273-24-9 Numero FLAVIS: 02.050 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)	Tutte le specie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	10 aprile 2033

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
2b02231	trans-2,cis-6-nonadien-1-olo	<i>Composizione dell'additivo</i> trans-2,cis-6-nonadien-1-olo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> trans-2,cis-6-nonadien-1-olo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: ≥ 92 % Formula chimica: C₉H₁₆O Numero CAS: 28069-72-9 Numero FLAVIS: 02.231 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)	Tutte le specie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 1 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	10 aprile 2033

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
2b05037	2-dodecenale	<i>Composizione dell'additivo</i> 2-dodecenale <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 2-dodecenale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: ≥ 93 % Formula chimica: C₁₂H₂₂O Numero CAS: 4826-62-4 Numero FLAVIS: 05.037 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)	Tutte le specie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	10 aprile 2033

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
2b05058	nona-2(trans),6(cis)-dienale	<i>Composizione dell'additivo</i> nona-2(trans),6(cis)-dienale <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> nona-2(trans),6(cis)-dienale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: ≥ 92 % Formula chimica: C₉H₁₄O Numero CAS: 557-48-2 Numero FLAVIS: 05.058 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)	Tutte le specie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 1 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	10 aprile 2033

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
2b05071	nona-2,4-dienale	<i>Composizione dell'additivo</i> nona-2,4-dienale <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> nona-2,4-dienale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: ≥ 89 % Formula chimica: C₉H₁₄O Numero CAS: 6750-03-4 Numero FLAVIS: 05.071 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)	Tutte le specie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	10 aprile 2033

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
2b05072	trans-2-nonenale	<i>Composizione dell'additivo</i> trans-2-nonenale <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> trans-2-nonenale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: ≥ 92 % Formula chimica: C₉H₁₆O Numero CAS: 18829-56-6 Numero FLAVIS: 05.072 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)	Tutte le specie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	10 aprile 2033

Numero di identifica- zione del- l'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
2b05081	2,4-decadiena- le	<i>Composizione dell'additivo</i> 2,4-decadienale <i>Caratterizzazione della sostanza at- tiva</i> 2,4-decadienale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: ≥ 89 % Formula chimica: C ₁₀ H ₁₆ O Numero CAS: 2363-88-4 Numero FLAVIS: 05.081 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS- RTL)	Tutte le spe- cie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della so- stanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identi- ficazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'eti- chetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure or- ganizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od ocu- lare cui possono essere esposti gli utiliz- zatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali proce- dure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	10 aprile 2033

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
2b05084	epta-2,4-dienale	<i>Composizione dell'additivo</i> epta-2,4-dienale <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> epta-2,4-dienale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: ≥ 92 % Formula chimica: C₇H₁₀O Numero CAS: 4313-03-5 Numero FLAVIS: 05.084 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)	Tutte le specie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	10 aprile 2033

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
2b05140	deca-2(trans),4 (trans)-dienale	<i>Composizione dell'additivo</i> deca-2(trans),4(trans)-dienale <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> deca-2(trans),4(trans)-dienale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: ≥ 89 % Formula chimica: C₁₀H₁₆O Numero CAS: 25152-84-5 Numero FLAVIS: 05.140 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)	Tutte le specie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	10 aprile 2033

Numero di identifica- zione del- l'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
2b05144	dodec-2(trans)- enale	<i>Composizione dell'additivo</i> dodec-2(trans)-enale <i>Caratterizzazione della sostanza at- tiva</i> dodec-2(trans)-enale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: ≥ 89 % Formula chimica: C ₁₂ H ₂₂ O Numero CAS: 20407-84-5 Numero FLAVIS: 05.144 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS- RTL)	Tutte le spe- cie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della so- stanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identi- ficazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'eti- chetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure or- ganizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od ocu- lare cui possono essere esposti gli utiliz- zatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali proce- dure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	10 aprile 2033

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
2b05150	ept-2(trans)-enale	<i>Composizione dell'additivo</i> ept-2(trans)-enale <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> ept-2(trans)-enale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: ≥ 97 % Formula chimica: C₇H₁₂O Numero CAS: 18829-55-5 Numero FLAVIS: 05.150 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)	Tutte le specie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	10 aprile 2033

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
2b05171	non-2-enale	<i>Composizione dell'additivo</i> non-2-enale <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> non-2-enale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: ≥ 92 % Formula chimica: C ₉ H ₁₆ O Numero CAS: 2463-53-8 Numero FLAVIS: 05.171 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)	Tutte le specie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	10 aprile 2033

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
2b05172	nona-2(trans),6(trans)-dienale	<i>Composizione dell'additivo</i> nona-2(trans),6(trans)-dienale <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> nona-2(trans),6(trans)-dienale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: ≥ 97 % Formula chimica: C₉H₁₄O Numero CAS: 17587-33-6 Numero FLAVIS: 05.172 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)	Tutte le specie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 1 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	10 aprile 2033

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
2b05184	undec-2(trans)-enale	<i>Composizione dell'additivo</i> undec-2(trans)-enale <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> undec-2(trans)-enale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: ≥ 95 % Formula chimica: C₁₁H₂₀O Numero CAS: 53448-07-0 Numero FLAVIS: 05.184 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)	Tutte le specie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	10 aprile 2033

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
2b05190	trans-2-ottenale	<i>Composizione dell'additivo</i> trans-2-ottenale <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> trans-2-ottenale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: ≥ 92 % Formula chimica: C₈H₁₄O Numero CAS: 2548-87-0 Numero FLAVIS: 05.190 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)	Tutte le specie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	10 aprile 2033

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
2b05191	trans-2-decenale	<i>Composizione dell'additivo</i> trans-2-decenale <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> trans-2-decenale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: ≥ 92 % Formula chimica: C₁₀H₁₈O Numero CAS: 3913-81-3 Numero FLAVIS: 05.191 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)	Tutte le specie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	10 aprile 2033

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
2b05194	tr-2, tr-4-nonadienale	<i>Composizione dell'additivo</i> tr-2, tr-4-nonadienale <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> tr-2, tr-4-nonadienale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: ≥ 89 % Formula chimica: C₉H₁₄O Numero CAS: 5910-87-2 Numero FLAVIS: 05.194 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)	Tutte le specie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	10 aprile 2033

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
2b05196	tr-2, tr-4-undecadienale	<i>Composizione dell'additivo</i> tr-2, tr-4-undecadienale <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> tr-2, tr-4-undecadienale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: ≥ 91 % Formula chimica: C₁₁H₁₈O Numero CAS: 30361-29-6 Numero FLAVIS: 05.196 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)	Tutte le specie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	10 aprile 2033

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
2b09394	acetato di es-2 (trans)-enile	<i>Composizione dell'additivo</i> acetato di es-2(trans)-enile <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> acetato di es-2(trans)-enile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: ≥ 90 % Formula chimica: C₈H₁₄O₂ Numero CAS: 2497-18-9 Numero FLAVIS: 09.394 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)	Tutte le specie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	10 aprile 2033

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
2b09396	butirrato di es-2-enile	<i>Composizione dell'additivo</i> butirrato di es-2-enile <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> butirrato di es-2-enile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: ≥ 90 % Formula chimica: C₁₀H₁₈O₂ Numero CAS: 53398-83-7 Numero FLAVIS: 09.396 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)	Tutte le specie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	10 aprile 2033

Numero di identifica- zione del- l'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
2b07081	ott-1-en-3-one	<i>Composizione dell'additivo</i> ott-1-en-3-one <i>Caratterizzazione della sostanza at- tiva</i> ott-1-en-3-one Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: ≥ 96 % Formula chimica: C ₈ H ₁₄ O Numero CAS: 4312-99-6 Numero FLAVIS: 07.081 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS- RTL)	Tutte le spe- cie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della so- stanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — tutte le specie animali, ad eccezione dei gatti: 1 mg; — gatti: 0,6 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identi- ficazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'eti- chetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure or- ganizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od ocu- lare cui possono essere esposti gli utiliz- zatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali proce- dure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	10 aprile 2033

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
2b02067	isopulegolo	<i>Composizione dell'additivo</i> isopulegolo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> isopulegolo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: ≥ 95 % Formula chimica: C₁₀H₁₈O Numero CAS: 89-79-2 Numero FLAVIS: 02.067 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)	Tutte le specie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — tutte le specie animali, ad eccezione dei gatti: 5 mg; — gatti: 1 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	10 aprile 2033

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
2b02072	4-terpinenolo	<i>Composizione dell'additivo</i> 4-terpinenolo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 4-terpinenolo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: ≥ 96 % Formula chimica: C ₁₀ H ₁₈ O Numero CAS: 562-74-3 Numero FLAVIS: 02.072 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)	Tutte le specie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	10 aprile 2033

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
2b09050	butirrato di linalile	<i>Composizione dell'additivo</i> butirrato di linalile <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> butirrato di linalile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: ≥ 95 % Formula chimica: C ₁₄ H ₂₄ O ₂ Numero CAS: 78-36-4 Numero FLAVIS: 09.050 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)	Tutte le specie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	10 aprile 2033

Numero di identifica- zione del- l'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
2b09080	formiato di li- nalile	<i>Composizione dell'additivo</i> formiato di linalile <i>Caratterizzazione della sostanza at- tiva</i> formiato di linalile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: ≥ 90 % Formula chimica: C ₁₁ H ₁₈ O ₂ Numero CAS: 115-99-1 Numero FLAVIS: 09.080 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS- RTL)	Tutte le spe- cie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la se- guente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della so- stanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identi- ficazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'eti- chetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure or- ganizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od ocu- lare cui possono essere esposti gli utiliz- zatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali proce- dure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	10 aprile 2033

Numero di identifica- zione del- l'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
2b09130	propionato di linalile	<i>Composizione dell'additivo</i> propionato di linalile <i>Caratterizzazione della sostanza at- tiva</i> propionato di linalile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: ≥ 92 % Formula chimica: C ₁₃ H ₂₂ O ₂ Numero CAS: 144-39-8 Numero FLAVIS: 09.130 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS- RTL)	Tutte le spe- cie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della so- stanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identi- ficazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'eti- chetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure or- ganizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od ocu- lare cui possono essere esposti gli utiliz- zatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali proce- dure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	10 aprile 2033

Numero di identifica- zione del- l'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
2b09423	isobutirrato di linalile	<i>Composizione dell'additivo</i> isobutirrato di linalile <i>Caratterizzazione della sostanza at- tiva</i> isobutirrato di linalile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: ≥ 95 % Formula chimica: C ₁₄ H ₂₄ O ₂ Numero CAS: 78-35-3 Numero FLAVIS: 09.423 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS- RTL)	Tutte le spe- cie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della so- stanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identi- ficazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'eti- chetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure or- ganizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od ocu- lare cui possono essere esposti gli utiliz- zatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali proce- dure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	10 aprile 2033

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
2b07112	3-metil-2-ciclopenten-1-one	<i>Composizione dell'additivo</i> 3-metil-2-ciclopenten-1-one <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 3-metil-2-ciclopenten-1-one Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: ≥ 98 % Formula chimica: C ₆ H ₈ O Numero CAS: 2758-18-1 Numero FLAVIS: 07.112 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)	Tutte le specie animali	—	—		1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — animali allevati in sistemi di acquacoltura marina: 0,05 mg; — ruminanti, animali non destinati alla produzione di alimenti e animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma: 0,5 mg; — altre specie o categorie di animali: 0,3 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti destinati alle specie acquatiche è indicato, se del caso, quanto segue: — «Destinato ad animali allevati in sistemi di acquacoltura marina» — «Destinato ad animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma».	10 aprile 2033

Numero di identifica- zione del- l'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
							6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure or- ganizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od ocu- lare cui possono essere esposti gli utiliz- zatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali proce- dure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	
2b09520	3-osso-2-pen- til-1-ciclopenti- lacetato di me- tile	<i>Composizione dell'additivo</i> 3-osso-2-pentil-1-ciclopentilace- tato di metile <i>Caratterizzazione della sostanza at- tiva</i> 3-osso-2-pentil-1-ciclopentilace- tato di metile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: ≥ 85 % Formula chimica: C ₁₃ H ₂₂ O ₃ Numero CAS: 24851-98-7 Numero FLAVIS: 09.520 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS- RTL)	Tutte le spe- cie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la se- guente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della so- stanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — animali allevati in sistemi di acquacol- tura marina: 0,05 mg; — animali allevati in sistemi di acquacol- tura sulla terraferma: 5 mg; — altre specie: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identi- ficazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'eti- chetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.	10 aprile 2033

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
							5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti destinati alle specie acquatiche è indicato, se del caso, quanto segue: — «Destinato ad animali allevati in sistemi di acquacoltura marina» — «Destinato ad animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma». 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	
2b07032	benzofenone	Composizione dell'additivo benzofenone Caratterizzazione della sostanza attiva benzofenone Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: ≥ 98 % Formula chimica: C₁₃H₁₀O Numero CAS: 119-61-9	Tutte le specie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — tutte le specie animali, ad eccezione di polli da ingrasso, galline ovaiole e suinetti: 1 mg;	10 aprile 2033

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
		Numero FLAVIS: 07.032 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)					— polli da ingrasso, galline ovaiole e suinetti: 0,5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	
2b09739	cinnamato di benzile	<i>Composizione dell'additivo</i> cinnamato di benzile <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> cinnamato di benzile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: ≥ 98 % Formula chimica: C₁₆H₁₄O₂ Numero CAS: 103-41-3	Tutte le specie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.»	10 aprile 2033

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
		Numero FLAVIS: 09.739 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)					4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	
2b09748	salicilato di etile	<i>Composizione dell'additivo</i> salicilato di etile <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> salicilato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: ≥ 98 % Formula chimica: C ₉ H ₁₀ O ₃ Numero CAS: 118-61-6 Numero FLAVIS: 09.748	Tutte le specie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.»	10 aprile 2033

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
		<i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)					4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	
2b04013	1,2-dimetossi-4-(prop-1-enil)-benzene	<i>Composizione dell'additivo</i> 1,2-dimetossi-4-(prop-1-enil)-benzene <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 1,2-dimetossi-4-(prop-1-enil)-benzene Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: ≥ 95 % Formula chimica: C ₁₁ H ₁₄ O ₂ Numero CAS: 93-16-3 Numero FLAVIS: 04.013	Tutte le specie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.»	10 aprile 2033

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
		<i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)					4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	
2b01008	mircene	<i>Composizione dell'additivo</i> mircene <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> mircene Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: ≥ 90 % Formula chimica: C ₁₀ H ₁₆ O Numero CAS: 123-35-3 Numero FLAVIS: 01.008	Tutte le specie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — tutte le specie animali, ad eccezione dei gatti: 5 mg; — gatti: 4 mg.»	10 aprile 2033

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
		<i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)					4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	
2b01018	beta-ocimene	<i>Composizione dell'additivo</i> beta-ocimene <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> beta-ocimene Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: ≥ 80 % Formula chimica: C ₁₀ H ₁₆ O Numero CAS: 13877-91-3 Numero FLAVIS: 01.018	Tutte le specie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — tutte le specie animali, ad eccezione dei gatti: 5 mg; — gatti: 4 mg.»	10 aprile 2033

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
		<i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)					4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eur-l-fa-evaluation-reports_en